

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACASSI, SIMONACCI, LA PENNA, FORLANI, DE' COCCI, RADI,
LEONE RAFFAELE, CASTELLUCCI, BALDELLI, ANDREUCCI, BOIDI**

Presentata il 21 luglio 1960

Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 141, relativa alla concessione di sussidi per il ripristino di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1° ottobre 1951, n. 1133, venne autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi il 5 settembre 1950 negli Abruzzi e nelle Marche, alla costruzione di ricoveri stabili, alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, ecc.; alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata.

La concessione dei sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti appartenenti indivisamente a più persone e di quelli composti di parti o piani appartenenti a proprietari diversi veniva regolata con le seguenti disposizioni:

Art. 8. — « Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio o degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea

a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio ».

Art. 9. — « Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condòmino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

Per i fabbricati urbani di proprietà privata, il Provveditorato alle opere pubbliche disponeva la concessione del sussidio per la riparazione o ricostruzione di *case di abitazione* site in centri abitati non facendo alcuna distinzione fra quelle riportate nel catasto urbano e quelle riportate nel catasto rustico.

Con la legge in data 19 marzo 1955, n. 188, veniva, con la stessa modalità, disposta la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti del 15 maggio 1951, 8 agosto 1951, 4 luglio 1952.

Numerose pratiche vennero definite e liquidate con la massima sollecitudine fino ad esaurimento della somma stanziata; ma per far fronte alle effettive necessità, derivanti dalla entità dei danni causati dai movimenti tellurici, occorre un nuovo stanziamento di fondi che venne effettuato con la legge 27 febbraio 1958, n. 141.

Ma mentre le precedenti leggi 1° ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo 1955, n. 188, avevano saggiamente disposto che per gli edifici in comproprietà od in condominio fosse sufficiente l'intervento di uno solo degli interessati, « restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari ed i condomini, derivanti dalla concessione del beneficio del sussidio statale », questa ultima legge 27 febbraio 1958, n. 141, introduceva la seguente laboriosa procedura:

Art. 2. — « Nei casi di comproprietà o di condominio si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi », e cioè:

a) « Legge 27 dicembre 1953, n. 968:

« **Art. 8.** — Comproprietà per quote indivise.

« Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, appartiene per quote indivise a più persone, la domanda può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario che intende procedere al ripristino può acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Questa disposizione ha già dato luogo ad una quantità di fastidiose e costose vertenze fra comproprietari e condomini, poiché nella maggior parte dei casi il povero danneggiato diligente si è trovato costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per portare a compimento la pratica:

alcuni per superare la cattiva disposizione o avversione dei non diligenti derivanti da non buoni rapporti fra le parti;

altri per ottenere la nomina di curatori in rappresentanza di comproprietari espatriati da gran tempo senza dare notizia di sé;

altri ancora per la liquidazione di quote a comproprietari di minore età.

E siccome le procedure giudiziarie sono, come è noto, costose, lunghe, estenuanti, molti hanno preferito rinunciare al beneficio ed al ripristino lasciando che i loro stabili vadano perduti, perché l'inevitabile progressivo decadimento delle strutture murarie lesionate e non risarcite, porta, a non lungo andare, alla rovina totale di edifici che si potrebbero, con tempestivi interventi, rimettere convenientemente, e con non molta spesa, in sesto.

Ma vi è di più: molti danneggiati, regolarmente autorizzati dall'Ufficio del Genio civile, hanno già ripristinato edifici in comproprietà o in condominio, ritenendo di potersi avvalere delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 delle citate leggi 1° ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo 1955, n. 188, mentre ora si trovano costretti a seguire la procedura prevista all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e, quindi, nella maggior parte dei casi a dover affrontare costose e snervanti vertenze giudiziarie che tramutano in danno o riducono al minimo il beneficio del contributo statale che credevano di poter esigere all'atto del finanziamento della pratica.

Vi sono inoltre dei casi in cui i danneggiati hanno dovuto ricorrere a mutui o ad acquisti di materiali a credito, specialmente dopo la promulgazione della legge 27 febbraio 1958, n. 141, che lasciava intravedere una sollecita corresponsione dei sussidi per le pratiche di vecchia data. E se non potessero far fronte ai pagamenti delle rate di mutuo o delle forniture alla scadenza, potrebbero perfino correre il rischio di vedersi espropriata la casa che hanno dovuto riparare in tutta fretta perché divenuta pericolante;

b) infine la legge 27 febbraio 1958, n. 141, esclude dal beneficio del sussidio i proprietari di case allibrate nel catasto rustico.

Ora parecchi proprietari di tali costruzioni, sempre regolarmente autorizzati dall'Ufficio del Genio civile, hanno da tempo eseguito le opere di ripristino nella speranza di poter un giorno usufruire degli stessi benefici che avevano già visto elargire ai loro vicini per la riparazione di case riportate, come le loro, nel catasto rustico, non potendo mai prevedere che col passare degli anni sarebbe stato negato agli ultimi — non per loro colpa — arrivati, quello che era stato così prontamente concesso ai primi.

Ciò premesso si ritiene doveroso eliminare al più presto i sopraelencati inconvenienti e le ingiustificate disparità di trattamento, tradu-

cendo in norma legislativa le disposizioni previste nella proposta che segue.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno prevedere anche per i danneggiati dalla

guerra, vittime degli stessi inconvenienti, analoghe complicazioni di procedura per il conseguimento dei benefici di cui alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o per il piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

ART. 2.

L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando il bene danneggiato di cui alla lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4, appartiene per quote indivise a più persone, il comproprietario che ha presentato la domanda del danno ha facoltà di ripristinare il bene danneggiato o distrutto e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli

altri comproprietari o condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari ed i condomini, derivanti dalla concessione del beneficio ».

ART. 3.

Le disposizioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1133, e quella di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 188, sono estese ai danni prodotti alle case di abitazione rurali dai terremoti verificatisi il 5 settembre 1950 e 14 agosto 1951 negli Abruzzi e nelle Marche.

ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per provvedere alla concessione di sussidi statali, in ragione del 50 per cento della spesa, per il ripristino di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, il 5 settembre 1950, l'8 agosto ed il 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche; il 4 luglio 1952, il 26 e 27 maggio nei comuni della provincia di Forlì, determinati con decreto del Ministero dei lavori pubblici, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.